



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1931

APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE NEI CONFRONTI DEI SIGG. FABIO BERTANI E NICOLA SIVIERI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 470 del 7 marzo 2013, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Fabio Bertani, nato a Mantova (MN) il 27 novembre 1967;

VISTE la delibera OCF n. 497 del 9 luglio 2013, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Nicola Sivieri, nato a Ostiglia (MN) il 30 marzo 1968;

VISTA la nota del 7 giugno 2021 (prot. n. 40379 di pari data) con cui Intesa Sanpaolo S.p.A. ha segnalato il compimento di presunte irregolarità da parte dei Sigg. Fabio Bertani e Nicola Sivieri, consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note dell'8 luglio 2021 (prot. n. 47989 del 12 luglio 2021), del 29 settembre 2021 (prot. nn. 65522 e 65526 di pari data) e del 30 settembre 2021 (prot. n. 65768 di pari data), con cui Intesa Sanpaolo S.p.A. ha trasmesso a questo Organismo ulteriori informazioni e documenti inerenti all'operato dei consulenti sopra citati;

VISTA la nota del 15 novembre 2021 (prot. n. 76013/21), notificata in pari data al Sig. Fabio Bertani e in data 18 novembre 2021 al Sig. Nicola Sivieri, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato ai consulenti sopra menzionati, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, in particolare:

- con riferimento al Sig. Nicola Sivieri, per avere trasmesso a un cliente documentazione e informazioni non corrispondenti al vero;
- con riferimento al Sig. Fabio Bertani per aver consapevolmente contribuito, insieme al Sig. Nicola Sivieri, nel tenere all'oscuro un cliente circa la propria posizione finanziaria;

RILEVATO che, con nota del 26 novembre 2021 (prot. n. 78787 di pari data), è stata formulata, nell'interesse del Sig. Nicola Sivieri, istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 13 dicembre 2021 (prot. n. 82230 e 82233 di pari data), con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso al Sig. Nicola Sivieri gli atti del procedimento;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute nell'interesse del Sig. Nicola Sivieri con nota del 21 dicembre 2021 (prot. n. 83728 di pari data);

RILEVATO che, con nota del 29 novembre 2021 (prot. n. 79214 di pari data), è stata formulata, nell'interesse del Sig. Fabio Bertani, istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 13 dicembre 2021 (prot. n. 82229 e 82232 di pari data), con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso al Sig. Fabio Bertani gli atti del procedimento;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute nell'interesse del Sig. Fabio Bertani con nota del 21 dicembre 2021 (prot. n. 83724 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 7 aprile 2022 – trasmessa con nota dell'8 aprile 2022 anche ai Sigg. Fabio Bertani e Nicola Sivieri (prot. n. 24733 di pari data) ai sensi dell'art. 58, comma 1, del Regolamento Interno – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

ritenere accertati gli addebiti sopra richiamati e rispettivamente contestati ai menzionati consulenti, formulando proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità delle relative sanzioni;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate, con nota del 4 maggio 2022 (prot. n. 30459 di pari data), nell'interesse del Sig. Fabio Bertani e, con nota del 4 maggio 2022 (prot. n. 30458 di pari data), nell'interesse del Sig. Nicola Sivieri.

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico dei Sigg. Fabio Bertani e Nicola Sivieri le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari, contestate nell'avvio del procedimento sanzionatorio;

CONSIDERATO che, con riferimento al Sig. Nicola Sivieri, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione da applicare:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 5, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a)*, n. 5 del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di comunicazione e trasmissione ai clienti di informazioni e documenti non rispondente al vero;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore. Nel caso di specie, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dell'Albo in ragione delle seguenti circostanze:
 - la condotta del consulente risulta posta in essere in una peculiare situazione di contesto e risulta coinvolto un unico cliente;
 - pur essendosi protratta in un ampio arco temporale e avendo avuto a oggetto un rilevante numero di false rendicontazioni, dalle evidenze in atti emerge che la condotta del consulente non fosse preordinata al conseguimento di un proprio tornaconto personale;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione accertata risulta compiuta dal Sig. Nicola Sivieri a titolo di dolo;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

CONSIDERATO che, con riferimento al Sig. Fabio Bertani, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione da applicare:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- per la violazione degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza consistente nell'aver consapevolmente contribuito alla condotta illecita tenuta dal Sig. Nicola Sivieri, sia pure per un arco temporale più ridotto e in relazione a un più contenuto numero di false rendicontazioni, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità, che nella fattispecie risulta particolarmente rilevante in ragione del ruolo di responsabilità e direzione ricoperto dal consulente in occasione della descritta violazione. Va rilevato, per altro verso, che, dalle evidenze in atti, emerge che la condotta del Sig. Fabio Bertani non fosse preordinata al conseguimento di un proprio tornaconto personale
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Fabio Bertani a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Fabio Bertani, nato a Mantova (MN) il 27 novembre 1967, è sospeso per un periodo di quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *c)*, del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera;

che il Sig. Nicola Sivieri, nato a Ostiglia (MN) il 30 marzo 1968, è sospeso per un periodo di tre mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *c)*, del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera;

La presente delibera sarà notificata ai soggetti interessati e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 30 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti